

Cremazione: qualcosa si muove in Parlamento!

di Sereno Scolaro

Si commenta la p.d.l. del deputato SODA, "Norme in materia di cremazione delle salme", A.C. n. 585 del 9/5/1996.

La proposta di legge dell'on. Soda affronta un tema che viene poco affrontato, così come spesso accade quando si affronti il tema della morte, per evidenti fenomeni di rimozione, come la stessa tendenza al ricorso alla tumulazione dimostra, come evidente segno di differimento nel tempo dei problemi.

La proposta si articola su più punti, cercando soluzioni che consentano un maggior ricorso a questa pratica.

L'art. 1 interviene sulle procedure di accesso alla cremazione, modificando l'art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Personalmente, avremmo preferito una norma molto più semplice, consistente nell'abrogazione dell'intero art. 79, salvi solo gli ultimi 2 commi.

Anzi, i più radicali potrebbero anche a pensare a salvaguardare solo l'ultimo comma, in analogia con quanto avviene per le altre pratiche dell'inumazione e della tumulazione.

Tra l'altro, occorre rilevare come molti stampati dell'autorizzazione di cui all'art. 116 D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (c.d. nulla osta) prevedano il divieto di sottoporre il cadavere a trattamenti diversi dall'inumazione o dalla tumulazione, formulazione che segnala la presenza di una concezione della cremazione come distruzione e quindi che porta alla distruzione eventuale di prove giudizialmente rilevanti, impostazione tutta da dimostrare (anzi, si potrebbe sostenere il contrario), ma che è una spia di quanto poco siano conosciuti i processi di trasformazione dei cadaveri.

Solo con una impostazione quale quella qui proposta, si otterrebbe l'effetto di una reale equiparazione della cremazione alle altre due pratiche, più tradizionali, per le quali non è prevista alcuna procedura per la scelta tra inumazione e tumulazione.

Se si vuole una effettiva diffusione della pratica cremazionista, il primo passo sembrerebbe essere proprio quello di eliminare le vigenti previsioni che comportano iter procedimentali nella scelta del rito.

Questi iter procedimentali, costituendo di fatto un grave aggravamento, mantengono la cremazione nell'ambito dell'eccezionalità frenandone i processi di diffusione.

Anche se il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ha costituito un passo avanti, consentendo di dare rilievo anche alla volontà dei familiari e non solo più, come per il passato, tuttavia la scelta non è stata particolarmente coraggiosa.

Anche la proposta, che vorrebbe semplificare gli attuali procedimenti, li mantiene e, probabilmente, non ottiene il risultato che si prefigge.

Il punto di partenza, come si legge nella relazione alla proposta di legge, è la considerazione che *"La rigidità della forma di manifestazione di volontà in favore della cremazione già di per se è ostacolato a questa scelta"* e *"L'articolo 1 ... provvede, pertanto, a rendere non vincolata la forma di manifestazione di questa volontà"*.

Nel momento in cui si passa dalla relazione al testo della proposta, si nota come non si elimini la lamentata rigidità formale, ma la si sostituisca con una diversa forma, probabilmente ancor meno funzionale.

Attualmente, la forma è quella scritta, con sottoscrizione autenticata, che ha il pregio di poter essere espressa davanti ad una rosa abbastanza ampia di pubblici ufficiali e senza limiti territoriali.

A questa forma viene sostituita una diversa: *"... la volontà può essere manifestata anche verbalmente ... al responsabile del servizio cimiteriale o suo delegato, che ne compila processo verbale da inoltrare immediatamente al sindaco, ..."*

A parte la considerazione che la formulazione usata rischia di ripresentare la vecchia questione circa il fatto che la volontà da esprimere sia non tanto quella autonoma dei familiari, quanto quella del defunto espressa attraverso la rappresentazione di questi ultimi, equivoco in cui tuttora molti Comuni

cadono, non cogliendo la portata del comma 2 dell'attuale art. 79, la semplificazione starebbe solo nella soppressione dell'atto scritto e, soprattutto, dell'autenticazione della sottoscrizione.

La qualificazione dell'autonomia della volontà dei familiari appare di notevole rilevanza e si ritiene in qualche modo limitativo correre il rischio di perderla, lasciando a questo o a quell'interprete di valutare se la volontà da esprimere sia quella espressa, magari informalmente, dal defunto o quella propria dei soggetti legittimati.

Ma a questa previsione se ne sostituisce un'altra, non meno formale, data dal "processo verbale" di ricevimento della dichiarazione anche verbale.

Perché *anche* verbale? Il termine lascerebbe aperta la possibilità per la dichiarazione scritta?

In secondo luogo, permane la concezione della limitatezza dei soggetti legittimati a disporre per la cremazione, lasciando aperti tutti i problemi che la disposizione che si intende modificare presenta: pensiamo all'impossibilità del coniuge, alla separazione personale, alle eventuali temporanee indisponibilità di tutti i parenti dello stesso grado (per cui è sufficiente che vi sia l'assenza di uno di essi per inibire il ricorso alla cremazione), ecc...

In terzo luogo, la formalizzazione di un processo verbale di ricevimento della manifestazione di volontà è comunque un atto formale con buone caratteristiche di rigidità

In quarto luogo, legittimato non è più una rosa abbastanza ampia di soggetti, ma un unico soggetto (trascuriamo l'istituto della delega, che opera comunque in termini di legittimazione derivata dall'unico soggetto legittimato alla compilazione del "processo verbale").

E questo soggetto individuato in una figura "nuova", nel responsabile del servizio cimiteriale.

Si tratta di una figura nuova, in quanto il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non la prende in considerazione, al più individua un responsabile del servizio di custodia cimiteriale, che non sembra essere proprio la stessa cosa.

Inoltre, questa versione rischia di intervenire all'interno della potestà di auto-organizzazione dei comuni, quasi presupponendo che tutti gli 8.104 comuni dispongano di un servizio cimiteriale (mentre l'esperienza insegna come spesso le funzioni relative siano spesso disarticolate, diffuse, coinvolgendo più momenti organizzativi dell'appalto comunale e secondo scelte che risentano sia delle tradizioni locali, sia delle persone, sia di altri fattori).

Ma si trascura che anche nei comuni strutturati con un proprio servizio cimiteriale, le funzioni di autorizzazione amministrative siano frequentemente assolve da un servizio, chiamiamolo di polizia mortuaria, che opera a monte del servizio cimiteriale.

In moltissimi comuni, infine, l'autorizzazione alla cremazione, per analogia il permesso di seppellimento (talora, anche all'autorizzazione al trasporto del cadavere) è istruita dall'ufficiale dello stato civile.

Questa poteva essere l'occasione per attribuire a questa figura la competenza ad autorizzare la cremazione, in luogo del sindaco: certo non basta un parere del Ministero di grazia e giustizia per sostenere che l'autorizzazione alla cremazione sia alternativa al rilascio del permesso di seppellimento "tradizionale".

Poteva essere l'occasione per una rivalutazione dell'ufficiale di stato civile, in quanto il compito dell'ufficiale di stato civile, nel campo specifico, sia limitata al rilascio del permesso di seppellimento ai sensi dell'art. 141 r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, al di fuori del quale l'attività dell'ufficiale dello stato civile resta del tutto estranea a quella della polizia mortuaria, dal momento che la distinta competenza funzionale può essere ascritta alla confusione di ruoli (magari, ai Ministeri della sanità e di grazia e giustizia pensano che, essendo il sindaco ufficiale dello stato civile (anche), a rilasciare il permesso di seppellimento sia il sindaco. Basti considerare quindi permessi di seppellimento siano sottoscritti dai sindaci dei comuni, anche piccoli e medi, sedi di ospedale per cogliere la portata di questo equivoco logico).

Aver attribuito all'ufficiale di stato civile questa competenza, avrebbe consentito al meglio di sostenere il concetto dell'alternatività tra permesso di seppellimento e autorizzazione alla cremazione.

I soliti "radicali" avrebbero però voluto sopprimere del tutto anche il permesso di seppellimento, frutto di una concezione del tutto tradizionale, da sostituire con il certificato redatto dal medico necroscopo ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

In quinto luogo, si deve considerare che il fantomatico "responsabile del servizio cimiteriale" non è definito sotto il profilo della competenza territoriale.

Infatti, il termine porterebbe a considerare competente il “responsabile” del cimitero in cui le ceneri siano destinate ad essere accolte, ma ciò contrasta con la funzione alternativa dell’autorizzazione alla cremazione al permesso di seppellimento, che compete all’ufficiale di stato civile del comune del decesso (anche l’autorizzazione al trasporto compete al sindaco del luogo di decesso - art. 34 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), così che verrebbe da dedurre (ma non traspare dalla proposta di legge) che il “responsabile” sia quello del comune di decesso.

Comunque si voglia definire la competenza territoriale del “responsabile” si pone la questione che, una volta definita tale competenza sotto il profilo territoriale, i famigliari legittimati ad esprimere la volontà alla cremazione, devono presentarsi fisicamente e personalmente a questo “responsabile”.

In altri termini, si determina un aggravamento rispetto al procedimento che si vuole semplificare, che se richiedeva l’autenticazione della sottoscrizione dell’atto scritto, però non poneva in questione limitazioni di competenza territoriale, così che l’atto di manifestazione della volontà poteva, una volta formato, essere vincolato in modi diversi al soggetto autorizzante.

Vincolare la manifestazione della volontà ad una competenza territoriale può lasciare presagire serie difficoltà nella sua formalizzazione, che non facilitano certo la cremazione.

Senza considerare di tutti gli altri aspetti e problematiche, quali l’indelicatezza del vincolo territoriale, il fatto che il luogo di decesso coincide sempre meno con il luogo di residenza, ecc...

infine, lascia fortemente perplessi che si mantenga questa distinzione di ruoli tra il “responsabile” e il sindaco.

Forse, la soluzione “vera” era quella della attribuzione di competenza all’ufficiale dello stato civile.

Ma si ritiene che l’equivoco su cui si fonda l’attuale competenza sindacale, costituisca un limite che la proposta tende ad aggravare, non introducendo elementi di semplificazione di un certo rilievo.

Ad esempio, sulla scia dei procedimenti di semplificazione proposti dal Ministero per la funzione pubblica si poteva prevedere il superamento dell’autenticazione della sottoscrizione, proprio volendo richiedendo che la manifestazione di volontà del soggetto legittimato o dei soggetti legittimati (autonoma, punto sul quale non si cessa di insistere), venisse redatta integralmente di pugno o simili espedienti.

Forse sarebbe bastato prevedere l’esenzione dall’imposta di bollo relativamente all’autenticazione della firma.

L’articolo 2 vuole rispondere alla carenza di impianti, che però non è omogenea, in quanto vi sono aree della Nazione con un buon numero di impianti ed altre in cui sono totalmente assenti.

Va considerato il costo di questi impianti, sia per la costruzione, sia per l’esercizio, anche in relazione all’utenza”, costi che possono variare Regione per Regione in relazione alla legislazione regionale in materia antinquinamento.

Sul comma 2 siano consentite alcune perplessità nel senso che il “consorzio” andrebbe forse meglio definito, anche alla luce dell’art. 60 legge 8 giugno 1990, n. 142, ma soprattutto si avrebbe potuto pensare ad una convenzione tra i comuni del comma 2 con i comuni del comma 1, magari prevedendo un utilizzo “a tariffa”.

La disposizione sembra tenere conto dell’art. 12. quater del D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440.

Già qui vi può essere il modo per la costruzione di queste “convenzioni”, anche se lo scopo della previsione appare apprezzabile, volendo far sì che vi sia una adeguata diffusione degli impianti di cremazione, in quanto la loro carenza costituisce una effettiva remora al ricorso alla cremazione.

Ma si trascura che non basta l’obbligo formale alla costruzione degli impianti, ma sarebbero necessarie anche le relative risorse: allora i comuni che non dispongano in misura sufficiente delle risorse continueranno ad essere sprovvisti di impianti, senza che nessuno possa contestare l’inadempienza.

Maliziosamente, si potrebbe prevedere che se gli impianti non vengono messi in funzione (cioè non basta costruirli, ma anche farli funzionare normalmente) i comuni inadempienti siano tenuti a pagare una “penale”, ad esempio con limitazioni nella capacità di indebitamento, con “tariffe” di cremazione più onerose o con altri espedienti.

Particolarmente interessante la previsione della “sala dolenti” presso gli impianti, ma il campo giardino per la dispersione delle ceneri (che ricorda il “Roseto delle rimembranze preposto dalla F.I.C.) non potrebbe essere preposto per tutti i cimiteri, come già attualmente previsto per il cinerario

comune (ma quanti cimiteri ne dispongono, nonostante i circa 6 anni (27 ottobre 1990) dall'introduzione di tale obbligo per tutti i cimiteri?).

L'art. 5 depenalizza la dispersione delle ceneri: onestamente sarebbe stato preferibile prevedere, più che la depenalizzazione, semplicemente la legittimità della dispersione delle ceneri.

Il punto però rimane quello di sempre: dispersione nel cinerario comune (oggi) o nel campo giardino (secondo la proposta di legge) o anche la dispersione in altri luoghi, eventualmente anche fuori dai cimiteri, magari a scelta dei soggetti legittimati?

Una volta resa legittimata la dispersione delle ceneri (anche in altri luoghi e al di fuori dei cimiteri), sarebbe sufficiente l'abrogazione dell'articolo 411 codice penale.

In ogni caso, la proposta di legge va valutata positivamente per lo sforzo di sollevare l'attenzione dell'opinione pubblica sul tema, anche se sarebbero auspicabili emendamenti in sede di discussione che prendano in considerazione alcuni dei problemi qui affrontati.

pur troppo, spesso le proposte di legge che abbiano un unico firmatario hanno poche possibilità di passare alla discussione (e all'approvazione).

Speriamo che altri parlamentari spendano un po' del loro tempo (ne basta poco) per una giusta rivalutazione della cremazione.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 585

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SODA

Norme in materia di cremazione delle salme

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! - L'attuale situazione funerario-cimiteriale è caratterizzata da una crisi profonda. Gli imponenti movimenti migratori all'interno del Paese negli ultimi cinquanta anni hanno portato all'abbandono di numerosi piccoli cimiteri di villaggio, mentre l'allungamento del tempo per il ritorno alla natura delle salme inumate in terra o tumulate in loculi richiede continui e gravosi interventi sul territorio per la realizzazione di nuovi cimiteri e il progressivo ampliamento di quelli esistenti.

L'uso sempre più diffuso di materiali sintetici e chimici per la costruzione delle bare ha comportato un allungamento del periodo di scheletrizzazione che, dall'inizio del secolo, è passato da dieci a circa diciassette anni.

I comuni si trovano in grave difficoltà di fronte alla crescente domanda di servizi cimiteriali tradizionali.

La cremazione, pur dopo l'abbandono di ogni riserva da parte della Chiesa cattolica, rappresenta nel nostro Paese, tuttora, un mezzo scarsamente utilizzato per risolvere il problema cimiteriale. Ragioni di ordine culturale, legate alla nostra tradizione, impediscono lo sviluppo di questo mezzo semplice ed efficace per il ritorno alla natura.

Ancorché personaggi famosi - da Sandro Pertini ad Elsa Morante da Mia Martini a Moana Pozzi - abbiano scelto questa strada, tuttora permangono resistenze e perplessità

Sulla cremazione deve esprimersi un giudizio anche di valore etico positivo, poiché essa attua un ritorno diretto e immediato alla natura attraverso l'agente naturale del fuoco.

Una siffatta pratica realizza un atto profondamente umano, di antica cultura e civiltà

Al di là degli ostacoli di natura ideologica o culturale, sussistono limiti di impedimento di ordine normativo e burocratico che fanno del nostro Paese uno dei più arretrati del mondo nella scelta di questa possibilità di deposizione del cadavere.

In Giappone il 97 per cento della popolazione defunta viene cremata, in Australia il 47 per cento; in Canada il 34 per cento; in USA il 19,8 per cento; in Inghilterra e Danimarca la cremazione raggiunge il 68 per cento.

In Italia soltanto il 2 per cento dei defunti è cremato.

Questa proposta di legge tende a rimuovere i limiti normativi alla scelta della cremazione ed a rendere a questo sistema di polizia mortuaria una posizione di pari opportunità con la tumulazione e la inumazione. Attraverso la rimozione di tali limiti, il diritto personale alla scelta del destino del proprio corpo dopo la morte diventa effettivo e garantito.

Nell'attuale ordinamento, mentre per la tumulazione e per la inumazione non è prevista alcuna formale manifestazione di volontà per la cremazione, ai sensi dell'art. 79 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, l'autorizzazione è disposta dal sindaco solo sulla base di volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto o, in sua mancanza, dal coniuge o dal parente più prossimo con atto scritto e autenticato da notaio o altro pubblico ufficiale.

La rigidità della forma di manifestazione di volontà in favore della cremazione già di per sé è ostacolo a questa scelta.

L'articolo 1 della presente proposta di legge provvede, pertanto, a rendere non vincolata la forma di manifestazione di questa volontà

L'assenza nei nostri cimiteri di impianti crematori (che sono in tutto il territorio nazionale 35, dei quali il 90 per cento ubicati nell'Italia settentrionale e in Toscana) è un ulteriore elemento che impedisce la pratica della cremazione. Per favorire la realizzazione di nuovi impianti crematori è predisposto l'articolo 2.

L'assenza, inoltre, di adeguate sale dolenti per le celebrazioni di rito di ultima commemorazione della salma e di campi giardino per la dispersione delle ceneri rende oggi più triste e desolante il distacco dai propri cari attuato attraverso la cremazione. A colmare questa lacuna provvede la disposizione di cui all'art. 3, che impone la realizzazione di queste strutture nei cimiteri dotati di impianto di cremazione.

L'articolo 4 è diretto a favorire, attraverso una adeguata opera di informazione e di conoscenza, curata dai servizi cimiteriali, la libera scelta nella disposizione della salma attraverso la inumazione in campo, la tumulazione in loculo e la cremazione con conservazione o dispersione delle ceneri.

Infine, l'articolo 5, integrando l'articolo 411 del codice penale, che prevede come delitto anche la dispersione delle ceneri di cadavere, esclude dalla fattispecie criminosa la dispersione delle ceneri effettuata per espressa volontà del defunto e dei suoi prossimi congiunti.

La proposta di legge tende quindi, complessivamente, a risolvere i gravi problemi segnalati sulla crisi dei servizi cimiteriali e a garantire ai cittadini uguali opportunità di accesso alla pratica della cremazione di evangelica memoria: "siamo cenere e in cenere ritorneremo".

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

1. La cremazione di un cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà può essere manifestata anche verbalmente dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo le disposizioni degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, al responsabile del servizio cimiteriale o suo delegato, che ne compila processo verbale da inoltrare immediatamente al sindaco, per l'autorizzazione alla cremazione.
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 79 del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, cessano di avere applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

1. I comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti devono costruire, nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'interno di uno dei cimiteri esistenti o di un cimitero di nuova istituzione, almeno un impianto di cremazione e relativo edificio per accogliere le urne contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere.
2. I comuni contermini, con popolazione inferiore a centomila abitanti, possono costituirsi in consorzio per la costruzione e l'esercizio di un unico impianto di cremazione e servizi relativi, all'interno di uno dei cimiteri esistenti nel territorio di competenza.

Art. 3

1. Nei cimiteri dotati di impianto di cremazione devono essere predisposti, all'interno di tale impianto, una sala dolenti, per la celebrazione di rito di ultima commemorazione della salma e un campo giardino per la dispersione delle ceneri.

Art. 4

1. È fatto obbligo ai servizi cimiteriali dei comuni portare a conoscenza, nelle forme ritenute più opportuno, dei parenti del defunto le diverse possibilità di disposizione del cadavere : inumazione in campo, aperto o coperto, tumulazione in loculo, o in tumulo o in nicchia separati, cremazione con conservazione o dispersione delle ceneri.

Art. 5

1. All'art. 411 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere effettuata per espressa volontà del defunto, del coniuge o del parente più prossimo individuato secondo le disposizioni degli articoli 74 e seguenti del codice civile"